

Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2014, n. 27-7183

Legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità": attività di raccordo e coordinamento finalizzate all'implementazione della Rete Ecologica Regionale.

A relazione degli Assessori Quaglia, Sacchetto, Vignale:

L'importanza di individuare e tutelare sul territorio un disegno di rete ecologica è stato sancito a livello globale da diverse convenzioni internazionali: una delle principali è la "Convenzione sulla conservazione dei biotopi e la protezione delle specie animali e vegetali selvatiche" (denominata "Convenzione di Berna" del 1979), ratificata dallo Stato Italiano con la legge n. 503 del 5 agosto 1981 che, in base alle successive raccomandazioni emanate dal Comitato Permanente istituito ai sensi della convenzione stessa al fine di seguirne l'applicazione, incoraggia la conservazione e ove necessario il ripristino di corridoi ecologici, *habitat* e elementi del paesaggio importanti per la conservazione della biodiversità.

Gli stessi principi sono stati in seguito ripresi dalla "Convenzione sulla biodiversità" sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1994 e ratificata dallo Stato Italiano con la legge n. 124 del 14 febbraio 1994.

La Direttiva Europea 92/43/CEE "Habitat" istituisce una rete europea di siti importanti per la conservazione della biodiversità che costituiscono la Rete Natura 2000; la stessa Direttiva considera che la protezione di tali siti rappresenti il primo passo di un processo che prevede anche la loro integrazione a formare una rete ecologica coerente (art. 3) e, come indicato all'art. 10, stabilisce che "laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche. Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche."

In ambito europeo, la definizione di politiche di tutela e salvaguardia della biodiversità e delle componenti della Rete Natura 2000 rappresenta un importante riferimento per la definizione di obiettivi strategici e operativi da conseguire nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020; in particolare la pianificazione di un disegno di rete ecologica e il suo recepimento nelle politiche di programmazione regionale può costituire, un'opportunità, e in taluni casi un presupposto, di accesso a fonti di finanziamento europei.

Coerentemente con quanto previsto a livello europeo, la Strategia Nazionale per la Biodiversità (approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 7 ottobre 2010) precisa che l'obiettivo di conservazione della biodiversità e dei più importanti processi ecologici, non può essere conseguito "...proseguendo sulla linea di salvaguardia delle sole aree protette, ma è indispensabile ricorrere a modelli diversi di gestione ambientale che, nella letteratura specialistica, prodotta a partire dalla metà degli anni 90, sono stati collocati per l'appunto nella categoria progettuale delle reti ecologiche".

A livello normativo regionale la rete ecologica è definita dalla legge regionale del 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" che all'art. 2 comma 2

prevede quanto segue: “La rete ecologica regionale è composta dalle seguenti aree: a) il sistema delle aree protette del Piemonte ; a bis) le aree contigue; b) le zone speciali di conservazione, i siti di importanza comunitaria proposti ed approvati e le zone di protezione speciale, facenti parte della rete Natura 2000; b bis) le zone naturali di salvaguardia; c) i corridoi ecologici”. Tale definizione, identificabile con il 17,53% del territorio regionale, costituisce una prima rappresentazione della rete ecologica regionale che necessita di approfondimenti e integrazioni per poter meglio rappresentare il livello di biodiversità e la sua distribuzione sul territorio piemontese.

La predetta legge regionale sottolinea lo stretto legame tra la rete ecologica regionale e gli strumenti di pianificazione territoriale: all’art. 3 infatti si prevede che la rete ecologica regionale sia individuata nell’ambito della Carta della Natura Regionale che “... costituisce parte integrante della pianificazione territoriale regionale e individua lo stato dell’ambiente naturale del Piemonte...” e che, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio regionale, deve essere recepita dalle Province e dai Comuni nei propri strumenti di pianificazione territoriale.

A livello della pianificazione regionale, il Piano territoriale regionale (Ptr), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011, individua alla Tavola B “Strategia 2 - Sostenibilità ambientale, efficienza energetica”, gli Elementi della rete ecologica e aree di interesse naturalistico; il Piano paesaggistico regionale (Ppr), adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009, all’art. 42 delle norme di attuazione “promuove la formazione integrata della rete ecologica regionale, prevista dalla l.r. 19/2009, di quella storico-culturale e di quella fruitiva” e stabilisce che “i piani territoriali provinciali riconoscono e approfondiscono gli elementi della rete (...) precisando la disciplina operativa necessaria alla loro salvaguardia e all’attuazione delle previsioni progettuali del Ppr (...)” di cui all’art. 44 delle norme di attuazione.

Come evidenziato nel Piano Paesaggistico Regionale, è importante tenere conto della valenza multifunzionale che può assumere la rete ecologica: infatti oltre che individuare aree importanti per la biodiversità, la rete permette di evidenziare quelle porzioni del territorio che, per le loro caratteristiche naturali e paesaggistiche, assumono una forte importanza come elementi peculiari del territorio ed elementi importanti della rete fruitiva e culturale della Regione.

Considerato che nell’ambito degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica a livello comunale, provinciale e regionale, la rete ecologica è stata sviluppata con approcci metodologici molto differenziati che hanno portato all’individuazione sul territorio di reti ecologiche diverse e strumenti di pianificazione non sempre integrabili e coordinabili fra loro;

preso atto dell’importanza di implementare l’attuale disegno di Rete Ecologica Regionale, al fine di rappresentare meglio il livello di biodiversità e la sua distribuzione sul territorio piemontese, anche in vista del suo opportuno recepimento negli strumenti di pianificazione territoriale;

ritenuto che il conseguimento di tale obiettivo richieda l’avvio di un’iniziativa di raccordo e coordinamento a partire dal livello regionale, in modo tale da rispondere appieno al dettato normativo vigente e perseguire in modo più completo e coerente gli obiettivi di tutela e salvaguardia della biodiversità, integrandoli con le esigenze di pianificazione e gestione territoriale in un’ottica di multifunzionalità;

considerato che il processo di implementazione della Rete Ecologica Regionale richiede il concorso di competenze plurime e professionalità diversificate e che risulta necessario prevedere il coinvolgimento di altre Direzioni regionali interessate con il supporto di Arpa Piemonte. Nello specifico le Direzioni prioritariamente individuate sono:

- Ambiente;
- Agricoltura;
- Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste;
- Programmazione strategica, Politiche territoriali ed Edilizia;

preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

visti:

la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

la “Convenzione di Berna” del 1979;

la legge n. 503/1981;

la “Convenzione sulla biodiversità” di Rio de Janeiro del 1994;

la legge n. 124/1994;

la legge n. 394/1991 “Legge quadro sulle aree protette”;

lo Statuto della Regione Piemonte, art. 6;

la Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”;

la Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

la L.R. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di riconoscere la necessità di avviare un’iniziativa di raccordo e coordinamento a partire dal livello regionale onde implementare l’attuale disegno di Rete Ecologica Regionale, contenuto negli strumenti di pianificazione regionale, che, in aderenza al dettato normativo vigente, persegua in modo più completo e coerente gli obiettivi di tutela e salvaguardia della biodiversità, integrandoli con le esigenze di pianificazione e gestione territoriale in un’ottica di multifunzionalità;
2. di riconoscere che il processo di implementazione della Rete Ecologica Regionale richiede il concorso di competenze plurime e professionalità diversificate e quindi, onde perseguire gli scopi di cui al punto 1, secondo la disciplina di organizzazione degli uffici regionali di cui alla l.r. 23/2008 e in ottemperanza al provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 1° agosto 2008, di demandare al Responsabile della Direzione Risorse umane la formalizzazione dell’istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale, che si avvarrà della collaborazione di Arpa Piemonte, nel quale verranno rappresentate le Direzioni regionali citate in premessa;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 del L.R. n. 22/2010.

(omissis)